IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 103

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, MANCHINU, POTI

Presentata il 12 luglio 1983

Norme integrative della legge 28 febbraio 1981, n. 34, concernente la titolarità delle farmacie gestite in via provvisoria

Onorevoli Colleghi! — La legge 28 febbraio 1981, n. 34, introduce un principio agevolativo a favore dei farmacisti che hanno gestito in via provvisoria una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare.

Poiché tale principio è diretto allo scopo di riconoscere le benemerenze professionali di quei farmacisti che hanno svolto attività di preminente interesse pubblico pur in assenza di rassicuranti garanzie di stabilità, la presente proposta mira a consolidare tale principio correggendone gli aspetti che, nella uniforme regolamentazione della materia, si presentavano in contrasto con la realtà obiettiva.

La proposta di legge in esame intende infatti tener presente, per una differenzia-

ta agevolazione, la situazione delle farmacie rurali, i cui gestori in via provvisoria necessariamente risentono degli aspetti negativi, sia ambientali sia economici, della extraurbanità della sede con personali notevoli sacrifici di evidente considerazione.

Si è introdotto pertanto il correttivo della ridotta anzianità di gestione limitatamente a tali farmacie e, con l'occasione, si è ritenuto di riconoscere, salvaguardando posizioni altrimenti declassificate, i periodi di gestione non continuativa oltre che le attività svolte anche non a livello di titolarità, ma comunque con responsabilità diretta o di collaborazione sempre nell'ambito di farmacie in territori rurali.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il periodo di cinque anni previsto dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, ai fini del riconoscimento del diritto dei farmacisti di conseguire la titolarità delle farmacie gestite in via provvisoria, è ridotto a due anni quando si tratti di farmacie rurali.

ART. 2.

A modifica di quanto stabilito all'articolo 1, primo comma, della legge 28 febbraio 1981, n. 34, il calcolo del periodo di gestione provvisoria per le farmacie rurali va riferito alla data di entrata in vigore della presente legge.